

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2882

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CORSI, AZZARO, BIANCHI DI LAVAGNA, BROCCA,
D'AIMMO, NUCCI MAURO, RAVASIO, ROSINI, REBULLA,
BIANCHINI, RIGHI, ORSENIGO**

Presentata il 17 maggio 1985

Modifica delle norme per la nomina a conservatore dei registri immobiliari e nuova determinazione della dotazione organica del ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 25 luglio 1971, n. 545, ha elevato il numero delle conservatorie dei registri immobiliari da 97 a 122, senza però prevedere contemporaneamente l'aumento dei posti di conservatore e disciplinare, normativamente, la relativa nomina.

Nel passato ordinamento i conservatori dei registri immobiliari per la loro particolare figura giuridica, rappresentavano l'unica carriera direttiva del personale delle conservatorie dei registri immobiliari, sicché la loro dotazione organica coincideva rigidamente con il numero delle conservatorie, venendosi a creare una commistione tra funzione e qualifica. Ma per effetto della legge 24 maggio 1970, n. 336 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno

1972, la dotazione organica della carriera direttiva delle conservatorie dei registri immobiliari, al pari di altri settori della pubblica amministrazione, si è ridotta in rapporto alle unità collocate a riposo.

A seguito delle suindicate riduzioni la pianta organica, suddivisa per qualifiche rappresentava la seguente consistenza:

dieci posti di dirigente superiore;

diciotto posti di primo dirigente;

sedici posti di conservatore superiore aggiunto;

undici posti di primo conservatore e di conservatore (dotazione cumulativa per le due qualifiche).

Risultando, quindi, inferiore il numero dei conservatori rispetto al numero delle

conservatorie, l'amministrazione finanziaria, al fine di assicurare la continuità direzionale degli uffici in parola, ha fatto sovente ricorso all'istituto della « reggenza » previsto dall'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1933, n. 185, utilizzando per detto incarico il personale della ex carriera direttiva del ruolo degli uffici del registro.

I pochi e residui posti disponibili nel ruolo della ex carriera direttiva delle conservatorie dei registri immobiliari venivano coperti o attraverso il passaggio di ruolo, ai sensi dell'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, così come previsto dall'articolo 265 del decreto medesimo, ovvero, attraverso la nomina effettuata ai sensi dell'articolo 32 della legge 25 gennaio 1943, n. 540.

La legge 21 gennaio 1983, n. 22, concernente « disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari », partendo forse dal presupposto della unicità della carriera direttiva nelle conservatorie dei registri immobiliari e quindi della coincidenza fra numero di posti nella ex carriera direttiva e numero dei posti di conservatore, con l'articolo 9 si è limitata ad elevare puramente e semplicemente la dotazione organica di detta ex carriera direttiva a n. 122 unità ivi compresi i posti delle qualifiche dirigenziali.

Avendo l'articolo 9 della suddetta legge richiamate le disposizioni previste dagli articoli 60 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, applicando le dette norme si avrebbe la seguente pianta organica

dieci posti di dirigente superiore;

diciotto posti di primo dirigente;

ventiquattro posti di conservatore superiore aggiunto;

settanta posti di primo conservatore e conservatore (dotazione organica cumulativa).

La legge 11 luglio 1980, n. 312 ha sostituito, però, le vecchie qualifiche della

ex carriera direttiva con le « qualifiche funzionali » elencate nell'articolo 2, delinearne al tempo stesso le relative competenze.

In conseguenza della suddetta sopravvenuta norma legislativa la preposizione ad uffici o servizi con rilevanza esterna (e quindi la titolarità delle conservatorie) può essere affidata al personale inquadrato nella VIII qualifica funzionale corrispondente, per disposizione della stessa legge 312, alla soppressa qualifica di direttore di divisione aggiunto (consigliere superiore aggiunto) di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

In virtù della suddetta tassativa attribuzione di competenze, ne deriva che i settanta posti di primo conservatore e di conservatore, corrispondenti nel nuovo ordinamento alla VII qualifica funzionale non possono essere utilizzati per la nomina di titolari d'ufficio, nonostante la previsione dell'articolo 9 della legge n. 22 del 1983.

Occorre quindi modificare la normativa per la nomina a conservatore tenendo conto della nuova realtà ordinamentale del personale introdotta con la legge n. 312 del 1980 e sganciando la funzione di conservatore, così come voluta dal codice civile, dalla qualifica funzionale rivestita.

In tal modo la qualifica funzionale viene a diventare un requisito essenziale per la nomina a conservatore senza creare in conseguenza un obbligatorio automatismo tra attribuzione dell'VIII qualifica funzionale e nomina a conservatore dei registri immobiliari.

Parimenti con la presente proposta si vuole superare l'arcaica figura del « gerente », retaggio del passato ordinamento delle conservatorie dei registri immobiliari, sostituendola con quella del vice conservatore, introdotta dalla legge 19 aprile 1982, n. 165.

Ciò premesso accenniamo rapidamente al contenuto degli articoli.

Con l'articolo 1 viene sostituito l'articolo 9 della legge 21 gennaio 1983, n. 22, per disciplinare legislativamente i posti di conservatore, corrispondenti al numero

delle conservatorie (n. 122) e le modalità del conferimento di detti posti al personale del ruolo delle conservatorie dei registri immobiliari appartenenti all'VIII qualifica funzionale.

Con l'articolo 2 viene determinata, in via provvisoria, la dotazione organica dell'VIII qualifica funzionale, stabilendola in novantaquattro unità.

L'articolo 3 disciplina criteri e modalità per l'attribuzione della VIII qualifica funzionale, prevedendo la permanenza di cinque anni nella VII qualifica funzionale.

Con tale anzianità si viene a rispettare il principio annunciato nell'articolo 14 della legge 312 del 1980 e nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748, del 1972, secondo cui per l'accesso alla qualifica superiore è richiesta la predetta anzianità di servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

Viene inoltre riconosciuto come titolo di preferenza per la attribuzione dell'VIII qualifica funzionale la reggenza di almeno un anno di una conservatoria dei registri immobiliari e ciò sia per un giusto riconoscimento della professionalità acquisita e sia per accordare ai reggenti la stessa preferenza che l'articolo 3 della legge 25 luglio 1971, n. 545, ha riservato agli allora titolari dei soppressi uffici misti.

Con l'osservanza, per quanto concerne l'anzianità, degli stessi principi di cui all'articolo 14 della stessa legge n. 312 del 1980, i restanti posti vengono riservati ai gerenti delle conservatorie dei registri immobiliari esclusi dai benefici di cui all'articolo 1 della legge n. 165 del 1982, per il fatto di non avere raggiunto il parametro 370 pur avendo maturato uguale anzianità di servizio rispetto ai colleghi nominati conservatori.

Tale riserva, inoltre, viene stabilita per ex gerenti, in ossequio anche alla sentenza, della suprema Corte di cassazione a sezioni unite, del 7 luglio 1977, n. 3015 la quale ha riconosciuto che detto funzio-

nario, in assenza del conservatore « ne esercita le funzioni con pienezza di poteri ed in assoluta autonomia, del tutto libero dal vincolo gerarchico cui è sottoposto, invece, in qualità di impiegato della conservatoria ».

L'articolo 4 disciplina le modalità del concorso previsto dall'articolo precedente.

L'articolo 5 eleva a centocinquanta unità la dotazione organica della VII qualifica funzionale del personale delle conservatorie dei registri immobiliari, già stabilita in centoventidue unità dall'articolo 1 della legge n. 165 del 1982. Tale aumento è ritenuto necessario per il fatto che l'attuale ruolo del personale ipotecario è composto da centocinquanta unità.

L'articolo 6 disciplina l'attribuzione dell'incarico di vice conservatore che si sostituisce alla soppressa arcaica figura del « gerente » dettandone le relative norme procedurali.

Si è ritenuto opportuno mantenere l'obbligo del conservatore di notificare il provvedimento di nomina alle stesse autorità già previste nel secondo comma dell'articolo 34 della legge n. 540 del 1943, stante i poteri sostitutivi e di firma che la legge demanda al vice conservatore.

L'articolo 7 disciplina, appunto, le funzioni e i poteri del vice conservatore in caso di assenza o di legittimo impedimento del conservatore, assicurando in tal modo l'essenziale continuità del servizio ipotecario, che, istituzionalmente, non può essere assolutamente interrotto o sospeso.

L'ultimo comma dell'articolo in esame contiene una necessaria norma transitoria al fine di assicurare la temporanea sostituzione del conservatore in attesa della nomina del vice conservatore.

Con l'articolo 9 vengono espressamente abrogati gli articoli 32 e 34 della legge n. 540 del 1943 che disciplinavano, appunto, la nomina del conservatore e del gerente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 9 della legge 21 gennaio 1983, n. 22, è così sostituito:

« ART. 9. — I posti di conservatore dei registri immobiliari, compresi quelli delle qualifiche dirigenziali di cui alla tabella VI, quadro I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono stabiliti in centoventidue unità.

I posti di conservatore dei registri immobiliari non attribuiti alle qualifiche dirigenziali di cui al comma precedente sono conferiti, a domanda, con decreto del Ministro delle finanze, su conforme parere del consiglio di amministrazione, al personale del ruolo delle conservatorie dei registri immobiliari appartenenti alla VIII qualifica funzionale ».

ART. 2.

In attesa della legge prevista dal primo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, la dotazione organica dell'VIII qualifica funzionale del ruolo delle conservatorie dei registri immobiliari è stabilita in novantaquattro unità, con i profili professionali di cui alla tabella allegata alla presente legge.

In corrispondenza dei posti attribuiti alle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono accantonati altrettanti posti nella VIII qualifica funzionale.

ART. 3.

I posti comunque disponibili nell'VIII qualifica funzionale sono conferiti, a domanda, per il cinquanta per cento, al personale dei ruoli della ex carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle

tasse ed imposte indirette sugli affari, appartenenti alla VII qualifica funzionale che abbia prestato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Il personale di cui al precedente comma, che abbia avuto per almeno un anno la reggenza di una conservatoria dei registri immobiliari ha titolo di preferenza per l'attribuzione della VIII qualifica funzionale prevista dal precedente articolo 2.

I restanti posti disponibili dopo l'applicazione del precedente comma sono conferiti, mediante concorso per titoli di servizio, al personale delle conservatorie dei registri immobiliari che abbia esercitato la funzione di gerente prevista dall'articolo 34 della legge 25 giugno 1943, n. 540, o di vice conservatore di cui al successivo articolo 6 per almeno un anno in via continuativa e che appartenga alla VII qualifica funzionale ed abbia prestato servizio in detta qualifica per almeno cinque anni.

ART. 4.

Il concorso di cui al precedente articolo è indetto con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per l'espletamento del concorso di cui al precedente comma si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 169 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dagli articoli 62 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro delle finanze ed è composta da un dirigente superiore dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze che la presiede e da due primi dirigenti della dire-

zione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, di cui almeno uno del ruolo delle conservatorie dei registri immobiliari.

Le funzioni di segretario della suddetta commissione sono svolte da un funzionario della medesima direzione generale con qualifica funzionale non inferiore alla VII.

ART. 5.

La dotazione organica della VII qualifica funzionale del ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari, prevista dall'articolo 1 della legge 19 aprile 1982, n. 165, è elevata a centocinquanta unità con i profili professionali di cui alla tabella allegata alla presente legge.

ART. 6.

L'incarico di vice conservatore nelle conservatorie dei registri immobiliari è attribuito con provvedimento del conservatore nell'ambito del personale appartenente alla VII qualifica funzionale.

Il conservatore notifica il provvedimento di incarico e la firma del vice conservatore al tribunale ed alla Corte di appello territorialmente competenti, al Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero delle finanze.

ART. 7.

Il vice conservatore sostituisce e supplisce il conservatore in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Fino alla nomina del vice conservatore, le funzioni di cui al precedente comma continuano ad essere esercitate dal personale che nel precedente ordinamento era stato nominato gerente ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 giugno 1943, n. 540.

ART. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire settanta milioni per l'anno 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

Gli articoli 32 e 34 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sono abrogati.

ALLEGATO.

*Profili professionali delle qualifiche funzionali VII e VIII
per il personale delle conservatorie dei registri immobiliari*

Qualifica funzionale	Profilo professionale	Mansioni	Dotazione organica	Livelli retributivi
VII	Vice conservatore	—	150	VII
	Collaboratore tributario			
VIII	Conservatore nelle sedi non dirigenziali	—	94	VIII